

## REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER IL DEPOSITO E LA  
CONSERVAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' SUI  
TRATTAMENTI SANITARI (D.A.T.).

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.2018

## Sommario

CAPO I - PRINCIPI .....	1
Articolo 1 Istituzione del Registro .....	1
Articolo 2 Soggetti abilitati a richiedere la registrazione .....	1
Articolo 3 Contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà .....	1
CAPO II – GESTIONE DEL REGISTRO .....	2
Articolo 4 Modalità di tenuta del Registro .....	2
Articolo 5 Casi di cancellazione dal Registro e di modifica della dichiarazione .....	2
Articolo 6 Accesso al Registro .....	2
Articolo 7 Principi di conservazione e responsabilità .....	2
Articolo 8 Corrispettivi per la fruizione del servizio amministrativo .....	3
Articolo 9 Pubblicità e informazione .....	3

## CAPO I - PRINCIPI

### *Articolo 1*

#### *Istituzione del Registro*

1. È istituito presso l'amministrazione comunale il Registro per il deposito e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari, di seguito chiamato Registro, al fine di garantire la certezza della data di presentazione della dichiarazione e l'identità del dichiarante.
2. Per dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari, comunemente detto testamento biologico, di seguito definita D.A.T., si intende la manifestazione di volontà con cui il dichiarante esprime le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, nel caso in cui dovesse trovarsi in condizioni di una futura incapacità di autodeterminarsi.
3. Con la D.A.T. il dichiarante indica una persona di sua fiducia, di seguito denominata "fiduciario", ed eventualmente un fiduciario supplente, che ne fanno le veci e la rappresentano nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

### *Articolo 2*

#### *Soggetti abilitati a richiedere la registrazione*

1. L'iscrizione al Registro è gratuita e può essere richiesta da tutti i residenti maggiorenni e capaci di intendere e di volere del Comune di Ussassai.
2. Il venir meno della residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal Registro.

### *Articolo 3*

#### *Contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*

1. La richiesta di iscrizione al Registro è resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attesta:
  - a) l'esistenza della D.A.T.;
  - b) il luogo di avvenuto deposito della D.A.T.;
  - c) i dati anagrafici ed i recapiti dei fiduciari nominati.
3. La dichiarazione è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dai fiduciari con la quale accettano la nomina.
4. Il dichiarante che intende depositare le proprie volontà presso il Comune di Ussassai allega la D.A.T. in busta chiusa alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del presente articolo.
5. L'inserimento di qualsiasi documento all'interno del registro ne comporta l'autenticazione da parte dei funzionari dell'Ufficio dello stato civile.

## CAPO II – GESTIONE DEL REGISTRO

### *Articolo 4*

#### *Modalità di tenuta del Registro*

1. Le iscrizioni nel Registro sono effettuate in modo da garantire la certezza della data di presentazione e l'identità del dichiarante.
2. L'ufficio di stato civile è competente alla tenuta del Registro su supporto informatico.
3. Le D.A.T. devono essere registrate e conservate presso il medesimo ufficio, che può renderle accessibili e consentirne l'estrazione di copia da parte del dichiarante o dei fiduciari in qualsiasi momento.

### *Articolo 5*

#### *Casi di cancellazione dal Registro e di modifica della dichiarazione*

1. Il dichiarante può in ogni momento chiedere la cancellazione dal Registro, con atto scritto da presentare all'ufficio comunale competente.
2. Il dichiarante può modificare la dichiarazione resa, mediante la consegna di altra dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
3. La revoca della dichiarazione non comporta alcun obbligo per il Comune di comunicazione ai fiduciari indicati nella dichiarazione revocata; tale adempimento rimane ad esclusivo carico del dichiarante.

### *Articolo 6*

#### *Accesso al Registro*

1. L'accesso al Registro ed alle dichiarazioni ivi contenute, nonché l'estrazione di copia delle stesse sono consentiti esclusivamente al dichiarante, al fiduciario o al fiduciario supplente se nominato, all'azienda sanitaria presso cui risulta in cura il disponente o all'autorità giudiziaria nell'interesse del disponente, in qualsiasi momento.
2. Entro e non oltre 48 ore successive all'estrazione da parte di qualsiasi soggetto di copia delle DAT e di tutti gli atti ad esse allegati, il Comune è tenuto a informare il disponente.

### *Articolo 7*

#### *Principi di conservazione e responsabilità*

1. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorietà di cui all'art. 3 e l'eventuale D.A.T. depositata in busta chiusa, devono essere conservate a cura del Comune con la massima cautela in modo da evitarne manomissioni, alterazioni e dispersioni anche parziali.
2. Il dipendente incaricato della tenuta del Registro non conosce il contenuto della D.A.T., depositata e conservata in busta chiusa, che è atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti della dichiarazione stessa. Pertanto il Comune e i soggetti da esso preposti alla tenuta del Registro non possono essere chiamati a rispondere per il contenuto, l'efficacia, l'opponibilità e qualsiasi altro effetto delle DAT e degli atti ad esse allegati depositati.

*Articolo 8*

*Corrispettivi per la fruizione del servizio amministrativo*

1. L'accesso al Registro è esente dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa ai sensi della Legge 219/2017, articolo 4 comma 6.

*Articolo 9*

*Pubblicità e informazione*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera, il Comune provvede a informare, anche attraverso i rispettivi siti internet, della possibilità di depositare le DAT presso il Registro istituito.